



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 27/10/2020

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro rappresentando di essere titolare di un buono fruttifero di Lire 5.000.000, emesso il 17/12/1986 serie "P" e di aver ricevuto in sede di rimborso del buono un importo inferiore di quello effettivamente dovuto in applicazione delle condizioni economiche riportate sul titolo. Invoca la recente giurisprudenza (tra tutti v, Cass. Sez. Unite 13279/2007 e quella dell'Arbitro (v. Collegio di Coordinamento n. 6142/2020) secondo cui devono prevalere i rendimenti riportati sul titolo.

Costituitosi, la resistente precisa che il buono in esame appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986. La tabella dei rendimenti, allegata al decreto, indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%,9%,10,5%, e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno al 30° anno (12%). Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. L'art. 5 del decreto citato ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P", su cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. I titoli, oggetto di



ricorso, appartengono alla serie "Q" e sono stati rilasciati, utilizzando il modulo della precedente serie "P" e presentano due timbri, uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco, recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie di emissione. Ribadisce, pertanto, di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione, avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie "P", apponendovi i timbri come evidenziato e riconoscendo, alla presentazione per il rimborso al titolare, esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. Richiama a tale proposito giurisprudenza di merito e rappresenta che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2919 il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto e comunque potuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13/06/1986 in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare dei buoni conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale dei buoni), come stabilito dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza. La convenuta fa, inoltre, presente che le numerose decisioni dell'ABF nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13/6/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi) che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni. Il D.M. 13/6/1986 stabilisce che sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti "i nuovi tassi" e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M.). Il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie "P" per il rilascio dei buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono, in quanto le condizioni stampate sul retro sono sostituite dal timbro che si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce..

Ritiene, pertanto infondata la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rimborso del buono postale fruttifero, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita ad una serie "P" e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti che appartengono alla serie "Q". Precisa, infine, che il rendimento del buono in questione non cambia dal 16° al 30° anno, mutando soltanto il sistema di capitalizzazione che, dal 20° anno è semplice mentre sino al 20° anno è composto. Chiede, pertanto, all'Arbitro di rigettare il ricorso, in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

In sede di repliche, la ricorrente precisa che il buono oggetto di ricorso non è stato ancora incassato e che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento del diritto al rimborso del titolo secondo le originarie indicazioni presenti sullo stesso dal 1° al 30° anno successivo all'emissione. Il timbro riportato sul titolo, infatti è illeggibile e pertanto non idoneo a modificare o a variare le condizioni economiche indicate sull'originaria stampigliatura poiché non consente al sottoscrittore dei buoni di capire quali sono i tassi modificati. Richiama la giurisprudenza di Cassazione e quella ordinaria nonché la giurisprudenza dell'Arbitro circa la sussistenza di un legittimo affidamento ingenerato in capo al



sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi entrati in vigore in data successiva all'emissione. In ogni caso, in merito alla conoscenza delle modifiche delle condizioni contrattuali introdotte con il D.M. del 13/06/1986 che il consumatore avrebbe dovuto conoscere perché pubblicato in G.U., evidenzia che la natura amministrativa del citato D.M. esclude l'applicabilità dell'articolo 1339 c.c. e cioè che le condizioni economiche riferite al rendimento possano essere automaticamente sostituite a quelle presenti sul cartaceo del buono oltre a essere un onere conoscitivo che "non grava neppure sui magistrati". Chiede, pertanto, all'Arbitro di accertare il diritto della ricorrente a ricevere il pagamento del buono in oggetto e dei relativi interessi alle condizioni economiche riportate sul titolo, oltre alla rivalutazione monetaria.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, appartenente alla serie "Q", emesso in data 17/12/1986 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, non riscosso ma scaduto. La ricorrente, nel caso di specie, contesta l'importo offerto dall'intermediario in sede di rimborso e ritiene di aver diritto ad una somma pari a euro 6.932,82, derivante dall'applicazione delle condizioni economiche previste per la serie "P" (al lordo della ritenuta fiscale).

La ricorrente allega copia fronte/retro del titolo. Come si può rilevare per tale buono risulta apposto sul fronte un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e sul retro un timbro recante i rendimenti della serie "Q" per i primi venti anni. In relazione a tale buono, la ricorrente richiede il riconoscimento dei rendimenti riportati sul retro del titolo. Per la precisione la differenza richiesta risulta calcolata considerando i rendimenti della serie "P" per tutta la durata del buono senza considerare la ritenuta fiscale. Il titolo in esame appartiene alla tipologia di buoni della serie "Q" per i quali il decreto istitutivo consentiva l'utilizzo dei moduli cartacei della precedente serie "P". In tema, trovano applicazione le fonti che disciplinano il documento di legittimazione in oggetto, ovvero il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che all'art. 5 ha stabilito che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente Serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per quest'ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "P/Q", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Sul punto, si richiama anche la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142/2020 che ha affermato ".....in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.) , diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratti con funzione di investimento”. Nel merito, sempre con la medesima decisione, il Collegio di coordinamento ha poi affermato il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, il vincolo contrattuale tra emittente ed investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”. In definitiva, conformemente all’indirizzo confermato dal Collegio di coordinamento, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando – come nel caso in esame – questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe generato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative”. Ciò posto, questo Arbitro ritiene che con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, il tenore letterale del buono non consente di ritenere variata la regola della indicazione degli interessi. Ciò vale anche per i rendimenti dei primi 20 anni, attesa la illeggibilità del timbro che, a seguito dell’intervento del D.M. 13/06/1986, ha modificato i rendimenti secondo i tassi riportati nel timbro stesso apposto sul retro recante la misura dei nuovi tassi in conformità all’art. 5 del menzionato decreto.

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda della ricorrente volta ad ottenere con riguardo ai BFP della serie “Q/P”, il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono emesso nel novembre 1986, limitatamente al periodo 21° anno – 30°anno successivo alla emissione, va accolta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO